

Originale informatico  
sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005,  
n. 82



Deliberazione **Nr. 25**  
in data **30-07-2020**

## COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE "TARI" ANNO 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19"**

Il giorno **trenta** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Zanrosso Emanuela**.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Dalla Costa Loris	P
Dal Ponte Giovanni	P
Rabito Roberto	P
Fontana Giuseppe	P
Agnolin Carlo	P
Ranzolin Emanuela	P
Benetti Bruno	P
Carollo Stefania	P
Cattelan Stefano	P
Cappozzo Robertino	A
Lironi Carlo	P
Maino Giampietro	P
De Marchi Eugenio Silvano	P

(P)resenti 12 (A)ssenti 1

Il **Dott. Loris Dalla Costa**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 27 DEL 16-07-2020**

*Il/la sottoscritto/a Ranzolin Paola, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:*

***"TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE "TARI" ANNO 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19"***

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ed in particolare il capo IV disciplinante la "TASSA SUI RIFIUTI" (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 08/04/2014 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”*;

**CONSIDERATO** che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si chiederà di presentare a pena di decadenza del beneficio un’autocertificazione che comprovi la chiusura dell’attività e documenti la minor produzione di rifiuti, calcolando la riduzione come previsto dalla delibera ARERA 158/2020;

**RITENUTO** pertanto di ridurre le componenti fissa e variabile della TARI alle utenze non domestiche in proporzione al periodo di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, fino a un massimo del 25%;

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 12.600,00;

**CONSIDERATO** che tale minor gettito è generato da "riduzioni atipiche", comma 660, L. 147/2013, che ai sensi del medesimo vengono coperte dalla fiscalità generale del Comune *“attraverso apposite autorizzazioni di spesa”* e sono limitate all’emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate dalla chiusura dell’attività relativamente a tale motivazione;

**RILEVATO CHE** la Giunta Comunale n. 57, nella seduta del 04.06.2020, rilevato che il decreto legge 18/2020 non conteneva disposizioni sulla sospensione dei versamenti ordinari dei tributi locali, e ritenuto necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritte, agire mediante il differimento delle scadenze di versamento e tenuto conto delle indicazioni contenute nell’articolo 68 del citato D.L.18/2020, nonché della necessità di garantire alcuni servizi pubblici essenziali quali la gestione dei rifiuti, ha disposto il differimento al 30.09.2020 dei versamenti richiesti mediante bollettazione a titolo di Tassa rifiuti (TARI) scadenti al 16.06.2020;

**RICHIAMATO** il Consiglio di Stato 4435/2018 che motiva la possibilità della Giunta di adottare atti altrimenti di competenza del Consiglio Comunale, in caso di un impossibile immediato intervento da parte del Consiglio Comunale, adottando *“un criterio ermeneutico orientato alla conservazione e massimizzazione degli effetti giuridici (arg. ex art. 1367cod. civ.) e b) alla concorrente valorizzazione retrospettiva ad utilitatem della posteriore ed espressa volontà validativa espressa dall’organo consiliare (cfr. art. 21 octies, comma 2 l. n. 241/1990) –che la delibera in questione fosse stata, in realtà, adottata in vece del Consiglio – e salva ratifica – alla luce della già illustrata e provvisoria inoperatività di quest’ultimo.”*;

**DATO ATTO** che in data odierna il Consiglio comunale ha proceduto alla ratifica la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 04.06.2020, come da proposta di delibera n. 25 del 07.07.2020 con effetti naturalmente retroattivi e che è stata adottata con urgenza in ragione delle imminenti scadenze di versamento;

**PRESO ATTO** che le due rate per il versamento della TARI, sono fissate con scadenza al 30.09.2020 e 16.12.2020;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

**VISTO**, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi smaltimento rifiuti nelle discariche);

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno), così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 124/2019, art. 58-quinquies, che dispone per i professionisti iscritti ad un albo, il trasferimento dalla categoria 8 uffici, studi, agenzie alla categoria 9 banche ed istituti di credito, e che la tassa rifiuti sia adeguata in base alla nuova riclassificazione;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono gli stessi applicati per la determinazione delle tariffe TARI 2019, indicati negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO** che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

**CONSIDERATO** che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede è il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”* da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,

- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO il comma 3-bis dell'articolo 106 del DL 34/2020 convertito con modificazioni in Legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 17/07/2020 n. 77, che contiene disposizioni ai fini dell'allineamento del termine di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 18/12/2020;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla

determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto la situazione emergenziale e la necessità di prevedere riduzioni legate al COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il PEF applicando le disposizioni dettate da ARERA;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019, riportate nell'allegato del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**PRESO ATTO** che su tale proposta si è espressa favorevolmente la commissione Affari Generali e Bilancio in data 23/07/2020;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole del Revisore Unico espresso in data 20/07/2020 (ns protocollo n. 5801 del 22/07/2020) ed allegato al presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **PROPONE**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- 2) di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- 3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, che sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019;
- 4) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, disporre:
  - la riduzione delle componenti fissa e variabile della TARI alle utenze non domestiche in proporzione al periodo di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, fino a un massimo del 25%, da concedere su presentazione di istanza delle ditte interessate;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

*Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.*

*--- fine proposta ---*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

**Il Sindaco** illustra la delibera, in particolare le decisioni di Arera, autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente. Con questa delibera si confermano le tariffe del 2019 e si riduce del 25% la Tari sia per quanto riguarda la parte fissa sia per quella variabile.

**Il consigliere Maino** ribadisce la necessità di arrivare ad una tariffa puntuale della Tari. Se ci fosse stata, la riduzione della tariffa a seguito della riduzione dei conferimenti di rifiuti sarebbe stata automatica.

**Il Sindaco** interviene ricordando che è stato già dato l'incarico per la verifica delle tariffe finalizzata allo studio di una tariffa puntuale.

**Interviene l'Assessore Dal Ponte** in quale ricorda che nei prossimi giorni andrà a Belluno con il personale di Ava per vedere dei sistemi diversi di raccolta rifiuti con l'obiettivo di migliorare il servizio che è di difficile gestione. Quindi l'obiettivo non è solo migliorare la tariffa ma anche il conferimento.

**Il Sindaco** evidenzia che a Belluno vi sono degli pseudo cassonetti intelligenti per misurare il secco.

Presenti: 12

Votanti: 12

CON VOTI Favorevoli 9, astenuti 3 (Eugenio Silvano De Marchi, Giampietro Maino, Carlo Lironi), espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con voti Favorevoli 9, astenuti 3 (Eugenio Silvano De Marchi, Giampietro Maino, Carlo Lironi), espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

*IL PRESIDENTE - Dott. Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)*

*IL SEGRETARIO COMUNALE - Zanrosso Emanuela (firmato digitalmente)*

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000,  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 27 DEL 16-07-2020:**

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 23-07-2020.

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 23-07-2020.

## TARIFFE TARI ANNO 2019

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
1.1	Un componente	<b>0,84</b>	<b>0,60</b>
1.2	Due componenti	<b>0,98</b>	<b>1,40</b>
1.3	Tre componenti	<b>1,08</b>	<b>1,80</b>
1.4	Quattro componenti	<b>1,16</b>	<b>2,20</b>
1.5	Cinque componenti	<b>1,24</b>	<b>2,90</b>
1.6	Sei o piu` componenti	<b>1,30</b>	<b>3,40</b>

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	<b>0,45</b>	<b>3,40</b>
2.2	Campeggi,distributori carburanti	<b>0,76</b>	<b>6,03</b>
2.3	Stabilimenti balneari	<b>0,50</b>	<b>4,16</b>
2.4	Esposizioni,autosaloni	<b>0,43</b>	<b>3,03</b>
2.5	Alberghi con ristorazione	<b>1,20</b>	<b>9,86</b>
2.6	Alberghi senza ristorazione	<b>0,85</b>	<b>6,55</b>
2.7	Case di cura e riposo	<b>0,97</b>	<b>8,01</b>
2.8	Uffici,agenzie,studi professionali	<b>1,13</b>	<b>8,76</b>
2.9	Banche ed istituti di credito	<b>0,58</b>	<b>4,64</b>
2.10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta	<b>1,11</b>	<b>8,12</b>
2.11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	<b>1,52</b>	<b>10,63</b>
2.12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr	<b>1,04</b>	<b>7,20</b>
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	<b>1,16</b>	<b>8,52</b>
2.14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	<b>0,91</b>	<b>7,50</b>
2.15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	<b>1,09</b>	<b>8,92</b>
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	<b>5,00</b>	<b>39,67</b>
2.17	Bar,caffè,pasticceria	<b>5,00</b>	<b>29,82</b>
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi	<b>2,38</b>	<b>16,99</b>
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>2,61</b>	<b>21,41</b>
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	<b>6,25</b>	<b>49,72</b>
2.21	Discoteche,night club	<b>1,64</b>	<b>11,01</b>

**Tariffa di riferimento per le utenze domestiche**

Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	1.020,00	<b>0,84</b>	3,00	<b>0,60</b>	<b>0,165153</b>	<b>56,083786</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	28.314,00	<b>0,98</b>	199,00	<b>1,40</b>	<b>0,192679</b>	<b>130,862168</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	18.758,00	<b>1,08</b>	137,00	<b>1,80</b>	<b>0,212340</b>	<b>168,251359</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	17.110,00	<b>1,16</b>	117,00	<b>2,20</b>	<b>0,228069</b>	<b>205,640550</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.936,00	<b>1,24</b>	31,00	<b>2,90</b>	<b>0,243798</b>	<b>271,071635</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.780,00	<b>1,30</b>	13,00	<b>3,40</b>	<b>0,255595</b>	<b>317,808124</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE	101,00	<b>0,79</b>	1,00	<b>0,57</b>	<b>0,156896</b>	<b>53,279597</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	795,00	<b>0,93</b>	5,00	<b>1,33</b>	<b>0,183045</b>	<b>124,319060</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	389,00	<b>1,02</b>	2,00	<b>1,71</b>	<b>0,201723</b>	<b>159,838791</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	318,00	<b>1,17</b>	1,00	<b>2,75</b>	<b>0,231608</b>	<b>257,518053</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	109,00	<b>0,79</b>	1,00	<b>0,39</b>	<b>0,156896</b>	<b>37,295718</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	3.150,00	<b>0,93</b>	22,00	<b>0,93</b>	<b>0,183045</b>	<b>87,023342</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	3.093,00	<b>1,02</b>	16,00	<b>1,19</b>	<b>0,201723</b>	<b>111,887154</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	300,00	<b>1,17</b>	1,00	<b>1,92</b>	<b>0,231608</b>	<b>180,262637</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	4.027,00	<b>0,67</b>	46,00	<b>0,33</b>	<b>0,133361</b>	<b>31,696686</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-Unico occupan	2.279,00	<b>0,67</b>	26,00	<b>0,48</b>	<b>0,133361</b>	<b>45,287657</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-Unico occupan	1.395,00	<b>0,67</b>	15,00	<b>0,33</b>	<b>0,133361</b>	<b>31,696686</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ESTERI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	139,00	<b>0,93</b>	1,00	<b>0,93</b>	<b>0,183045</b>	<b>87,023342</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ESTERI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-Unico occ	118,00	<b>0,67</b>	1,00	<b>0,33</b>	<b>0,133361</b>	<b>31,696686</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ESTERI-Unico occupante	101,00	<b>0,67</b>	2,00	<b>0,48</b>	<b>0,133361</b>	<b>45,287657</b>

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	389,00	<b>0,84</b>	2,00	<b>0,42</b>	<b>0,165153</b>	<b>39,258650</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	36.117,00	<b>0,98</b>	227,00	<b>0,98</b>	<b>0,192679</b>	<b>91,603518</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	29.094,00	<b>1,08</b>	182,00	<b>1,26</b>	<b>0,212340</b>	<b>117,775951</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	19.336,00	<b>1,16</b>	118,00	<b>1,54</b>	<b>0,228069</b>	<b>143,948385</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	5.542,00	<b>1,24</b>	28,00	<b>2,03</b>	<b>0,243798</b>	<b>189,750144</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2.592,00	<b>1,30</b>	11,00	<b>2,38</b>	<b>0,255595</b>	<b>222,465686</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-Unico occupante	1.044,00	<b>0,71</b>	7,00	<b>0,35</b>	<b>0,140380</b>	<b>33,369853</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	84,00	<b>0,98</b>	1,00	<b>0,98</b>	<b>0,192679</b>	<b>91,603518</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Unico occupante	23.724,00	<b>0,71</b>	216,00	<b>0,51</b>	<b>0,140380</b>	<b>47,671218</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Unico occupante-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	30.891,00	<b>0,71</b>	237,00	<b>0,35</b>	<b>0,140380</b>	<b>33,369853</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	271,00	<b>1,08</b>	2,00	<b>1,80</b>	<b>0,212340</b>	<b>168,251359</b>

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	828,00	0,45	3,40	0,088280	0,344584
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	417,00	0,76	6,03	0,149096	0,611129
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,50	4,16	0,098089	0,421608
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	0,43	3,03	0,084357	0,307085
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	379,00	1,20	9,86	0,235415	0,999293
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	6,55	0,166752	0,663831
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	0,97	8,01	0,190294	0,811799
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.653,00	1,13	8,76	0,221683	0,887810
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	451,00	0,58	4,64	0,113784	0,470255
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	5.955,00	1,11	8,12	0,217759	0,822947
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	270,00	1,52	10,63	0,298193	1,077331
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	996,00	1,04	7,20	0,204027	0,729707
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,16	8,52	0,227568	0,863487
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	15.011,00	0,91	7,50	0,178523	0,760111
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	6.179,00	1,09	8,92	0,213836	0,904026
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1.988,00	5,00	39,67	0,980899	4,020485
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	928,00	5,00	29,82	0,980899	3,022204
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	673,00	2,38	16,99	0,466908	1,721906
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	420,00	2,61	21,41	0,512029	2,169866
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	37,00	6,25	49,72	1,226124	5,039035
2 .21	DISCOTECH,NIGHT CLUB	0,00	1,64	11,01	0,321735	1,115844
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI USO STAGIONALE	242,00	4,75	37,68	0,931854	3,819461

## TARIFFE TARI ANNO 2020

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
1.1	Un componente	<b>0,84</b>	<b>0,60</b>
1.2	Due componenti	<b>0,98</b>	<b>1,40</b>
1.3	Tre componenti	<b>1,08</b>	<b>1,80</b>
1.4	Quattro componenti	<b>1,16</b>	<b>2,20</b>
1.5	Cinque componenti	<b>1,24</b>	<b>2,90</b>
1.6	Sei o piu` componenti	<b>1,30</b>	<b>3,40</b>

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	<b>0,45</b>	<b>3,40</b>
2.2	Campeggi,distributori carburanti	<b>0,76</b>	<b>6,03</b>
2.3	Stabilimenti balneari	<b>0,50</b>	<b>4,16</b>
2.4	Esposizioni,autosaloni	<b>0,43</b>	<b>3,03</b>
2.5	Alberghi con ristorazione	<b>1,20</b>	<b>9,86</b>
2.6	Alberghi senza ristorazione	<b>0,85</b>	<b>6,55</b>
2.7	Case di cura e riposo	<b>0,97</b>	<b>8,01</b>
2.8	Uffici,agenzie,studi professionali	<b>1,13</b>	<b>8,76</b>
2.9	Banche ed istituti di credito	<b>0,58</b>	<b>4,64</b>
2.10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta	<b>1,11</b>	<b>8,12</b>
2.11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	<b>1,52</b>	<b>10,63</b>
2.12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr	<b>1,04</b>	<b>7,20</b>
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	<b>1,16</b>	<b>8,52</b>
2.14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	<b>0,91</b>	<b>7,50</b>
2.15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	<b>1,09</b>	<b>8,92</b>
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	<b>5,00</b>	<b>39,67</b>
2.17	Bar,caffè ,pasticceria	<b>5,00</b>	<b>29,82</b>
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi	<b>2,38</b>	<b>16,99</b>
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>2,61</b>	<b>21,41</b>
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	<b>6,25</b>	<b>49,72</b>
2.21	Discoteche,night club	<b>1,64</b>	<b>11,01</b>

**Tariffa di riferimento per le utenze domestiche**

Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	1.020,00	<b>0,84</b>	3,00	<b>0,60</b>	<b>0,165153</b>	<b>56,083786</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	28.314,00	<b>0,98</b>	199,00	<b>1,40</b>	<b>0,192679</b>	<b>130,862168</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	18.758,00	<b>1,08</b>	137,00	<b>1,80</b>	<b>0,212340</b>	<b>168,251359</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	17.110,00	<b>1,16</b>	117,00	<b>2,20</b>	<b>0,228069</b>	<b>205,640550</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.936,00	<b>1,24</b>	31,00	<b>2,90</b>	<b>0,243798</b>	<b>271,071635</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.780,00	<b>1,30</b>	13,00	<b>3,40</b>	<b>0,255595</b>	<b>317,808124</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE	101,00	<b>0,79</b>	1,00	<b>0,57</b>	<b>0,156896</b>	<b>53,279597</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	795,00	<b>0,93</b>	5,00	<b>1,33</b>	<b>0,183045</b>	<b>124,319060</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	389,00	<b>1,02</b>	2,00	<b>1,71</b>	<b>0,201723</b>	<b>159,838791</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	318,00	<b>1,17</b>	1,00	<b>2,75</b>	<b>0,231608</b>	<b>257,518053</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	109,00	<b>0,79</b>	1,00	<b>0,39</b>	<b>0,156896</b>	<b>37,295718</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	3.150,00	<b>0,93</b>	22,00	<b>0,93</b>	<b>0,183045</b>	<b>87,023342</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	3.093,00	<b>1,02</b>	16,00	<b>1,19</b>	<b>0,201723</b>	<b>111,887154</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	300,00	<b>1,17</b>	1,00	<b>1,92</b>	<b>0,231608</b>	<b>180,262637</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-COMPOSTAGGIO	4.027,00	<b>0,67</b>	46,00	<b>0,33</b>	<b>0,133361</b>	<b>31,696686</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-Unico occupan	2.279,00	<b>0,67</b>	26,00	<b>0,48</b>	<b>0,133361</b>	<b>45,287657</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE-Unico occupan	1.395,00	<b>0,67</b>	15,00	<b>0,33</b>	<b>0,133361</b>	<b>31,696686</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ESTERI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	139,00	<b>0,93</b>	1,00	<b>0,93</b>	<b>0,183045</b>	<b>87,023342</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ESTERI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-Unico occ	118,00	<b>0,67</b>	1,00	<b>0,33</b>	<b>0,133361</b>	<b>31,696686</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ESTERI-Unico occupante	101,00	<b>0,67</b>	2,00	<b>0,48</b>	<b>0,133361</b>	<b>45,287657</b>



1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	389,00	<b>0,84</b>	2,00	<b>0,42</b>	<b>0,165153</b>	<b>39,258650</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	36.117,00	<b>0,98</b>	227,00	<b>0,98</b>	<b>0,192679</b>	<b>91,603518</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	29.094,00	<b>1,08</b>	182,00	<b>1,26</b>	<b>0,212340</b>	<b>117,775951</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	19.336,00	<b>1,16</b>	118,00	<b>1,54</b>	<b>0,228069</b>	<b>143,948385</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	5.542,00	<b>1,24</b>	28,00	<b>2,03</b>	<b>0,243798</b>	<b>189,750144</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2.592,00	<b>1,30</b>	11,00	<b>2,38</b>	<b>0,255595</b>	<b>222,465686</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-Unico occupante	1.044,00	<b>0,71</b>	7,00	<b>0,35</b>	<b>0,140380</b>	<b>33,369853</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	84,00	<b>0,98</b>	1,00	<b>0,98</b>	<b>0,192679</b>	<b>91,603518</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Unico occupante	23.724,00	<b>0,71</b>	216,00	<b>0,51</b>	<b>0,140380</b>	<b>47,671218</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Unico occupante-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	30.891,00	<b>0,71</b>	237,00	<b>0,35</b>	<b>0,140380</b>	<b>33,369853</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	271,00	<b>1,08</b>	2,00	<b>1,80</b>	<b>0,212340</b>	<b>168,251359</b>

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	828,00	0,45	3,40	0,088280	0,344584
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	417,00	0,76	6,03	0,149096	0,611129
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,50	4,16	0,098089	0,421608
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	0,43	3,03	0,084357	0,307085
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	379,00	1,20	9,86	0,235415	0,999293
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	6,55	0,166752	0,663831
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	0,97	8,01	0,190294	0,811799
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.653,00	1,13	8,76	0,221683	0,887810
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	451,00	0,58	4,64	0,113784	0,470255
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	5.955,00	1,11	8,12	0,217759	0,822947
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	270,00	1,52	10,63	0,298193	1,077331
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	996,00	1,04	7,20	0,204027	0,729707
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,16	8,52	0,227568	0,863487
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	15.011,00	0,91	7,50	0,178523	0,760111
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	6.179,00	1,09	8,92	0,213836	0,904026
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1.988,00	5,00	39,67	0,980899	4,020485
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	928,00	5,00	29,82	0,980899	3,022204
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	673,00	2,38	16,99	0,466908	1,721906
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	420,00	2,61	21,41	0,512029	2,169866
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	37,00	6,25	49,72	1,226124	5,039035
2 .21	DISCOTECH,NIGHT CLUB	0,00	1,64	11,01	0,321735	1,115844
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI USO STAGIONALE	242,00	4,75	37,68	0,931854	3,819461

**Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 07/07/2020 avente ad oggetto:  
TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE "TARI" ANNO 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI  
IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19"**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Lugo di Vicenza, nella persona del sottoscritto Boni dott. Marco,

**VISTO**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in S.O. n. 162/L alla G.U. del 28 settembre 2000 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 239;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, e ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ed in particolare il capo IV disciplinante la "TASSA SUI RIFIUTI" (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 08/04/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*
- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
- che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;
- che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si chiederà di presentare a pena di decadenza del beneficio un'autocertificazione che compri la chiusura dell'attività e documenti la minor produzione di rifiuti, calcolando la riduzione come previsto dalla delibera ARERA 158/2020;
- che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
  - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
  - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

- che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono gli stessi applicati per la determinazione delle tariffe TARI 2019, indicati negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- l'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34/2020 che contiene disposizioni ai fini dell'allineamento del termine di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 18/12/2020;
- il comma 5, del D.L. n. 18/2020, il quale prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

#### **CONSIDERATO**

che viene proposto al Consiglio Comunale di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, che sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019 e di disporre la riduzione delle componenti fissa e variabile della TARI alle utenze non domestiche in proporzione al periodo di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, fino a un massimo del 25%, da concedere su presentazione di istanza delle ditte interessate;

che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 12.600,00;

che tale minor gettito è generato da "riduzioni atipiche", comma 660, L. 147/2013, che ai sensi del medesimo vengono coperte dalla fiscalità generale del Comune "attraverso apposite autorizzazioni di spesa" e sono limitate all'emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione;

#### **CONSTATATO**

La conformità del suddetto atto alle disposizioni di legge vigente.

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2020.

Lugo di Vicenza, lì 20.07.2020

Il revisore Unico dei Conti

Boni Dott. Marco

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi*



**Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 07/07/2020 avente ad oggetto:  
TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE "TARI" ANNO 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI  
IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19"**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Lugo di Vicenza, nella persona del sottoscritto Boni dott. Marco,

**VISTO**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in S.O. n. 162/L alla G.U. del 28 settembre 2000 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 239;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, e ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ed in particolare il capo IV disciplinante la "TASSA SUI RIFIUTI" (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 08/04/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*
- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
- che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;
- che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si chiederà di presentare a pena di decadenza del beneficio un'autocertificazione che compri la chiusura dell'attività e documenti la minor produzione di rifiuti, calcolando la riduzione come previsto dalla delibera ARERA 158/2020;
- che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
  - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
  - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

- che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono gli stessi applicati per la determinazione delle tariffe TARI 2019, indicati negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- l'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34/2020 che contiene disposizioni ai fini dell'allineamento del termine di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 18/12/2020;
- il comma 5, del D.L. n. 18/2020, il quale prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

#### **CONSIDERATO**

che viene proposto al Consiglio Comunale di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, che sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019 e di disporre la riduzione delle componenti fissa e variabile della TARI alle utenze non domestiche in proporzione al periodo di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, fino a un massimo del 25%, da concedere su presentazione di istanza delle ditte interessate;

che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 12.600,00;

che tale minor gettito è generato da "riduzioni atipiche", comma 660, L. 147/2013, che ai sensi del medesimo vengono coperte dalla fiscalità generale del Comune "attraverso apposite autorizzazioni di spesa" e sono limitate all'emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione;

#### **CONSTATATO**

La conformità del suddetto atto alle disposizioni di legge vigente.

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2020.

Lugo di Vicenza, lì 20.07.2020

Il revisore Unico dei Conti

Boni Dott. Marco

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi*







Comune di  
Lugo di Vicenza  
PROVINCIA DI VICENZA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

---

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 16-07-2020 AD OGGETTO:**  
*TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE "TARI" ANNO 2020 E APPLICAZIONE  
RIDUZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19"*

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

***Favorevole***

Lugo di Vicenza, 23-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Paola Ranzolin)  
*(firmato digitalmente)*



Comune di  
Lugo di Vicenza  
PROVINCIA DI VICENZA

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

---

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 16-07-2020 AD OGGETTO:**

*TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE "TARI" ANNO 2020 E APPLICAZIONE RIDUZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19"*

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

***Favorevole***

Lugo di Vicenza, 23-07-2020

Il Responsabile Area Finanziaria  
(Rag. Paola Ranzolin)  
*(firmato digitalmente)*



Comune di  
Lugo di Vicenza  
PROVINCIA DI VICENZA

## PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 25 del 30-07-2020 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 07-08-2020 al 22-08-2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Lì, 07-08-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Zazzera Luca  
*firmato digitalmente*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La delibera di C.C. n. 25 del 30-07-2020, diviene esecutiva:

- a) Immediatamente, all'esito dell'approvazione, qualora il Consiglio **l'abbia dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;  
  
oppure
- b) trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì, 07-08-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Zazzera Luca  
*firmato digitalmente*